

## Cassazione

# Processo da rifare se la scienza fa passi avanti per valutare le prove

*Ammessa la revisione di tutto il procedimento in caso di metodi nuovi*

MERCOLEDÌ 13 APRILE 2011

È ammessa la revisione del processo se, dopo la condanna, è stato scoperto un nuovo metodo scientifico per valutare le prove.

A questa importante conclusione è giunta la Corte di cassazione che ha accolto il ricorso di un uomo condannato per omicidio e che chiedeva la revisione del processo perché avrebbe dovuto essere acquisita una nuova prova scientifica. In particolare, la difesa aveva chiesto una consulenza tecnica antropometrica svolta dal consulente di parte sul DVD estrapolato dall'originale supporto VHS, contenente le riprese della rapina. Dunque, ha spiegato il Collegio, "la novità della prova scientifica può essere correlata all'oggetto stesso dell'accertamento oppure al metodo scoperto o sperimentato, successivamente a quello applicato nel processo ormai definito, di per sé idoneo a produrre nuovi elementi fattuali. In questo secondo caso al giudice spetta stabilire se il nuovo metodo applicato alle emergenze processuali già acquisite sia in concreto produttivo di effetti diversi rispetto a quelli già ottenuti e se i risultati così conseguiti, o da soli o insieme con le prove già valutate, possano far sorgere il ragionevole dubbio della non colpevolezza della persona di cui è stata affermata la penale responsabilità con una sentenza passata in giudicato". Il Collegio di legittimità ha fatto un altro passo avanti dettando un vero e proprio vademecum delle attività a carico del giudice che si trova a decidere su una revisione: sulla base delle considerazioni sinora svolte – scrivono ancora i giudici - è possibile affermare che il vaglio, da parte del giudice, della novità della prova scientifica in sede di revisione si articola in cinque diversi momenti: a) l'apprezzamento della novità del metodo introdotto; b) la valutazione della sua scientificità; c) l'applicazione del nuovo metodo scientifico alle risultanze probatorie già vagliate, alla stregua delle pregresse conoscenze, nel processo già celebrato; d) il giudizio di concreta novità dei risultati ottenuti grazie al nuovo metodo; e) la loro valutazione nel contesto delle prove già raccolte nel precedente giudizio allo scopo di stabilire se essi sono idonei a determinare una decisione diversa rispetto a quella di condanna già intervenuta".

Debora Alberici